



**ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI CASERTA**

Prot. n. 2477/16

Caserta, 14/09/16

Al Sig. Dirigente del Genio Civile di Caserta
ing. Sergio Caiazzo

Posta Elettronica Certificata: dg08.uod11@pec.regione.campania.it
sergio.caiazzo1@regione.campania.it

Il Presidente dell'Ordine gli Ingegneri della Provincia di Caserta, sentita la Commissione Strutture istituita presso questo Ordine, al fine di orientare uniformemente le posizioni assunte dalle diverse Commissioni sismiche comunali operanti sul territorio provinciale, provvederà a trasmettere alle Commissioni anzidette una nota informativa, allegata alla presente, con la quale si evidenzia che non è più cogente l'autorizzazione ministeriale di cui alla lettera b) comma 2 art. 59 del D.P.R. 380/01 inerente le prove geotecniche in sito su terre e rocce, ciò in conformità con il comunicato del Consiglio Superiore dei LL.PP del 6 marzo 2014.

Si allega:

allegato 1: nota informativa

allegato 2: comunicato Consiglio Superiore dei LL.PP. del 6/3/2014

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Presidente
ing. Vittorio Severino

IL D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Per L'edilizia) disciplina l'attività dei laboratori all'art. 59.

Al comma 2 originariamente, affermava:

“Art. 59 (L) - Laboratori (Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)

2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.

Successivamente, l'art. 7, comma 3, **D.L. 22 giugno 2012, n. 83**, convertito, con modificazioni, dalla **L. 7 agosto 2012, n. 134**, **ha apportato le seguenti modifiche:**

All'articolo 59 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare:

- a) prove sui materiali da costruzione;*
- b) (soppressa dalla legge di conversione)*
- c) prove di laboratorio su terre e rocce.».*

Pertanto, attualmente, il D.P.R. 380/2001 non prevede alcuna autorizzazione ministeriale per le prove in situ, in quanto l'autorizzazione ministeriale è richiesta per le sole prove di laboratorio su materiali da costruzione e per le prove di laboratorio su campioni di terre e rocce.

Inoltre, il **Consiglio Superiore dei LL.PP.** con comunicato emanato in data 6 marzo 2014 ha dato chiara conferma che non sono più cogenti le autorizzazioni ministeriali per le prove in situ (*cfr* allegato 2).

Infine, si segnala che sul sito web del Consiglio Superiore dei LL.PP. (http://www.cslp.it/cslp/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=36) è possibile verificare che effettivamente l'autorizzazione per le prove in situ è “NON COGENTE” ovvero non è prevista da alcuna legge.

In definitiva, si ritiene che **non sia più necessaria la dichiarazione di cui al Mod. B9 (Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà del Committente e del Progettista)**, in quanto relativa alla dichiarazione del possesso dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 59 del D.P.R. n. 380 del 2001, per lo svolgimento e la certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove sui terreni in sito, che invece attualmente risultano non cogenti.



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE

AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI INDAGINI IN SITU Art.59 del DPR n.380/2001

COMUNICATO

Si fa seguito al comunicato già pubblicato sul sito di questo Consiglio Superiore, inerente la disciplina delle autorizzazioni per il settore della indagini e prove in sito ex Circolare n.7619/2010 per precisare quanto segue. Pur ribadendo con forza la convinzione di questa Amministrazione che il prelievo in qualità dei campioni di terreno nonché l'esecuzione in qualità delle prove in sito abbiano un ruolo imprescindibile nelle fasi di progettazione esecuzione e controllo di opere ed interventi sul territorio, tuttavia l'attuale articolato quadro legislativo, in particolare dopo la recente modifica dell'art.59 del DPR n.380/2001 introdotta dalla legge n.134/2012, induce a ritenere che la strada dell'autorizzazione non sia al momento pienamente percorribile e che pertanto - nelle more di eventuali nuovi provvedimenti legislativi - le autorizzazioni per le indagini e prove in sito, rilasciate fino ad oggi secondo i criteri della Circolare n.7619/2010, non siano più da considerare cogenti. In tal senso gli incarichi di indagini e prove in sito potranno essere affidati anche in assenza delle autorizzazioni di cui sopra.

Auspiciando che l'attività di indagini e prove in sito mantenga comunque standard qualitativi adeguati, si raccomanda ai laboratori autorizzati per le prove sulle terre e sulle rocce di prestare la massima attenzione alla qualità dei campioni che pervengono in laboratorio, rifiutando quelli eventualmente non idonei per le prove richieste.